MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 34

Indennità di trasferta

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non vanno computati in vitto e l'alloggio gratuito forniti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1988, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Capo	II — Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-potenziamento-delle-forze-di-polizia-e-del-corpo-nazionale/art-34-indennita-di-trasferta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it